



COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.26 DEL 23/02/2026

OGGETTO:

Bilancio consolidato 2022 - Aggiornamento degli elenchi del Gruppo
Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventitre, del mese di febbraio alle ore 13:14, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. N. 40 del 26/10/2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione...

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Giallombardo Giovanni	Sindaco	Presente
2	Saverino Biagio	Assessore	Presente in Videoconferenza
3	Domino Pietro	Assessore Anziano	Presente in Videoconferenza
4	Cuccio Sergio Domenico	Vicesindaco	Presente
5	Lanza Giuseppe	Assessore	Presente
6	Blando Marilyn	Assessore	Assente Giustificato

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Manta Adriana**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Bilancio consolidato 2022 - Aggiornamento degli elenchi del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento" dotata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000;

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco Giovanni Giallombardo in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Pietro Domino collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Biagio Saverino collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Sergio Domenico Cuccio in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Giuseppe Lanza in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Segretario Comunale in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente dal Settore II Economico - Finanziario avente per oggetto: Bilancio consolidato 2022 - Aggiornamento degli elenchi del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento.
2. **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44 del 03.12.1991 e s.m.i. e dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Settore II Economico - Finanziario/

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 31 DEL 23/02/2026

OGGETTO:	Bilancio consolidato 2022 - Aggiornamento degli elenchi del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento.
-----------------	--

Il Resp. Finanziario

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

PRESO ATTO che, in sintesi, la normativa contenuta nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.lgs. 118/2011 prevede che:

- gli enti territoriali redigano il bilancio consolidato con i propri Enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il 'Gruppo dell'Amministrazione pubblica';
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta e sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione; la versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;
- l'elenco degli enti facenti parte del gruppo 'amministrazione pubblica' è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- l'amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

RICHIAMATO quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, costituiscono componenti del 'gruppo amministrazione pubblica':

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.
 - 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
 - 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I

contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

.....
3.2 *le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.*

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

CONSIDERATO altresì che secondo quanto disposto al punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, possono non essere inseriti nell'elenco relativo al perimetro di consolidamento gli enti/società nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione per detto motivo sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

RILEVATO che relativamente al punto a) di cui sopra:

- nel caso del Comune i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale nell'anno 2022 (ultimo dato disponibile) sono i seguenti:

Anno 2022	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
COMUNE FICARAZZI	25.389.501,54	-1.762.231,24	8.065.433,68
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)	761.685,05	-52.866,93	241.963,01

dal 2018)			
-----------	--	--	--

- in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.
- sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
- la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Metropoli Est Soc Coop in liquidazione	Totale attivo	1.011.990,00	NON RILEVANTE
	Patrimonio Netto	103.291,00	NON RILEVANTE
	Valore della Produzione	124.313,00	RILEVANTE
SRR	Totale attivo	2.990.384,00	NON RILEVANTE
	Patrimonio Netto	197.064,00	NON RILEVANTE
	Valore della Produzione	5.139.630,00	RILEVANTE
AMAP SPA	Irrilevante per % di partecipazione < 1%		

RILEVATO, altresì che il D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce:

- all'art. 11-ter comma 3, che gli enti strumentali sono distinti nelle tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio;
- all'art. 11-quater comma 3, che le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;
- all'art. 11-quinquies comma 2, che le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;

CONSIDERATO che:

- il Comune di FICARAZZI non deve adempiere per la prima volta ma ha già redatto il bilancio consolidato es. 2019 in modo conforme al vigente principio contabile;
- gli aggiornamenti sono approvati dalla Giunta Comunale (punto 3.1 del principio contabile allegato 4/4);

RITENUTO conseguentemente di definire i suddetti elenchi come sotto riportato:

1. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FICARAZZI

Denominazione Azienda / Società / Ente	Codice Fiscale P.IVA	Tipologia di partecipazione	Società in house	% partecipazione	Motivo di esclusione dal perimetro di consolidamento
METROPOLI EST SOC. CONS. IN LIQUIDAZIONE	04993160821	Società partecipata	no	6,00	
S.R.R.PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.P.A.	06269510829	Società partecipata	No	1,291	

AMAP .S.P.A.	04797200823	Società partecipata	No	0,00001954%	Percentuale partecipazione inferiore all'1%
--------------	-------------	---------------------	----	-------------	---

2. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FICARAZZI OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2022

Denominazione Azienda / Società / Ente	Codice Fiscale P.IVA	Categoria	% partecipazione	Anno di riferimento bilancio	Metodo di consolidamento
S.R.R.PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.P.A.	06269510829	SOCIETA'	1,291%	2022	Proporzionale
METROPOLI EST	04993160821	SOCIETA'	6,00%	2022	Proporzionale

CONSIDERATO che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118) prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo debba:

- comunicare agli enti, alle aziende e alle società presenti nell'elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica che saranno compresi nel bilancio consolidato;
- trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco dei soggetti compresi nel bilancio consolidato;
- impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

RILEVATA quindi la necessità di impartire agli enti/società inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per l'esercizio 2020 le seguenti direttive, richiedendo agli stessi di adeguare i rispettivi bilanci, sempre che ciò non sia in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:
 - o le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - o la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011);
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile 4/4, se non

in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate le linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo - compatibili con la disciplina civilistica);

RITENUTO pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2022;

DATO ATTO che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa, riportando altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii.
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Salvatore Greco;

PROPONE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, i seguenti 2 elenchi di cui al paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011):
 - l'elenco 1 del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di FICARAZZI", allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - l'elenco 2 degli Enti/Società/Organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento e pertanto compresi nel bilancio consolidato dell'esercizio 2022;
3. di approvare le direttive agli enti e alle società compresi nell'elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di FICARAZZI", oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato dell'esercizio 2022;
4. di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal bilancio consolidato 2022 salvo modifiche dell'assetto delle partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia;
5. di demandare l'esecuzione degli atti conseguenti il presente provvedimento, compresa la trasmissione del presente atto all'Organo di Revisione dell'Ente, al Responsabile del Procedimento Dott. Salvatore Greco, funzionario del Servizio Finanziario dell'Ente;

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Giovanni Giallombardo Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	 F.to Sig. Pietro Domino	 Dott.ssa Manta Adriana Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.02.2026 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*